



## Storia di Maria Cristina e Armando

Una coppia portatrice di distrofia muscolare di Becker, all'esito di una gravidanza spontanea che alla 12° settimana evidenziava la trasmissione della malattia genetica al feto, doveva affrontare la dolorosa scelta di dover interrompere la gravidanza. Appreso che l'indagine diagnostica eseguita poteva essere eseguita prima del trasferimento in utero dell'embrione, la coppia si è rivolta ad una struttura pubblica autorizzata ad eseguire tecniche di fecondazione assistita, ma ha ricevuto il diniego all'accesso perché la legge 40 prevede l'accesso per le coppie infertili. La coppia si è rivolta all'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica chiedendo aiuto a far rispettare il loro diritto a poter eseguire indagini cliniche diagnostiche al fine di non tramettere la patologia di cui la coppia è portatrice ai propri figli. Il tribunale di Roma, ha emesso ordinanza che conferma la liceità della diagnosi preimpianto, ma entra nello specifico sull'accesso alle tecniche di pma vietate alle coppie fertili. Nelle motivazioni il GI scrive che "La decisione della Corte EDU sul caso Costa Pavan, è diritto internazionale pattizio, capace di vincolare lo Stato, ma non produttivo di effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da legittimare i giudici nazionali a disapplicare le norme interne per contratto". Il GI reputa non applicabile l'interpretazione costituzionalmente orientata formulata anche da altri Tribunali in passato, perché la legge 40 con il divieto di accesso per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche:

- Viola l'art. 3 Corte Cost., principio di uguaglianza tra chi è infertile con malattie genetiche e può sottoporsi a PMA con indagine preimpianto e chi è fertile e portatore di malattie genetiche che a causa della legge 40 non può effettuare tali indagini e evitare un aborto. Anche la decisione della Corte EDU evidenzia tale irragionevole divieto in un sistema che prevede il ricorso all'aborto.
- Viola l'art. 2 della Costituzione, il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative
- Viola l'art. 32 della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute della donna,
- Viola l'art. 117 comma 1 Cost. e art. 8 e 14 della Carta EDU, sotto il profilo delle scelte e del principio di uguaglianza.

Il giudice Filomena Albano del Tribunale di Roma solleva dubbio di legittimità costituzionale sul divieto della legge 40 del 2004 all'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le coppie fertili.